

Accordo concernente i criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti di seconda fascia A.F. 2020

L'AMMINISTRAZIONE E LE OO.SS.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ss.mm.ii;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo[...]" convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 che all'art. 1 ha stabilito che "Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo [...]";

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 2 del suddetto decreto legge n. 104/2019 con cui è stato previsto che "Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. [...]".

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, ed in particolare l'art. 67, comma 5, secondo il quale a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni dello Stato non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, ridotto del 10%;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l'art. 9, comma 1 e comma 2-*bis*;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 456, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (cd. Legge di stabilità 2014), con la

A ESM



DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

quale è stato modificato l'art. 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e in particolare, l'art. 23, comma 2;

VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, e in particolare l'art. 11, comma 1, lett. a) che dispone: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico";

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", abrogato alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", da ultimo modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri":

VISTO il decreto ministeriale 23 giugno 2016, recante "Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale";

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del ministero per i beni e le attivita culturali e per il turismo";

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, rep. 35, recante "Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale";

VISTO, in particolare, l'art. 2 del decreto ministeriale 29 gennaio 2020 con cui è stato previsto che "il presente provvedimento ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169", e pertanto, dal 5 febbraio 2020;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche Amministrazioni", e ss.mm.ii.;

NO EM



VISTO il decreto ministeriale del 9 dicembre 2010, recante il sistema di misurazione e valutazione della Performance, e ss.mm.ii.;

VISTA la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione relativa all'anno 2020, emanata con decreto ministeriale del 9 ottobre 2020, rep. 453;

VISTO il decreto ministeriale 22 dicembre 2020, rep. 599 con cui è stato adottato il "Piano della performance per il triennio 2020-2022 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1 lettera a) e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Tabella n. 14 - del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2021, con il quale sono assegnate le risorse finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'anno finanziario 2021, in conformità dell'art. 4, comma 1, lettera e), e all'art.14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell'azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

VISTO il decreto ministeriale 20 gennaio 2021, rep. 52, concernente l'affidamento della gestione unificata delle spese a carattere strumentale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I comparto Ministeri, sottoscritto in data 5 aprile 2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I comparto Ministeri, sottoscritto in data 21 aprile 2006 per il quadriennio normativo 2002-2005 – ed in particolare nel primo biennio economico 2002 – 2003, l'art. 51, e nel secondo biennio economico 2004 – 2005 l'art. 4;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I comparto Ministeri, sottoscritto in data 12 febbraio 2010 per il quadriennio normativo 2006 – 2009 – ed in particolare, nel primo biennio economico 2006 – 2007, l'art. 19, e nel secondo biennio economico 2008 – 2009, l'art. 4;

and it

W E M

3



VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 marzo 2020 per il triennio 2016 – 2018;

VISTO, in particolare, l'art. 28 del sopra richiamato CCNL con cui è stato stabilito che "[...] 2. In sede di contrattazione integrativa, sono definiti criteri che garantiscano una effettiva e sostanziale differenziazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva, nel rispetto di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5. 3. Nell'ambito di quanto previsto ai sensi del comma 2, ai dirigenti e professionisti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale. 4. La misura percentuale di cui al comma 3 è definita in sede di contrattazione integrativa sui criteri per la determinazione della retribuzione di risultato. 5. In sede di contrattazione integrativa è altresì definita una limitata quota massima di dirigenti e professionisti valutati a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3";

CONSIDERATI gli incrementi del trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia nonché del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'1,64% da calcolare sul monte salari anno 2015 stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 marzo 2020 per il triennio 2016 – 2018;

VISTA la Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 emanata dal M.E.F. – R.G.S. IGOP, concernente l'esplicazione della normativa relativa al suddetto art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

VISTA la Circolare n. 20 dell'8 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con cui si forniscono istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall'art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013;

VISTA la nota prot. n. 7366 del 22 aprile 2021 della Direzione generale Bilancio concernente la richiesta dati sugli incarichi dirigenziali per la costituzione del Fondo, la nota di riscontro prot. n. 15087 del 5 luglio 2021 della Direzione generale Organizzazione – Servizio II, integrata dalla nota prot. n. 16259 del 26 luglio 2021;

VISTA l'Ipotesi di accordo concernente i criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato di Dirigenti di seconda fascia A.F. 2020 sottoscritta dalle Parti in data 4 agosto 2021;

VISTA la nota prot. n. 31995 del 7 settembre 2021 dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Dicastero con cui sono stati attestati l'avvenuto controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge nonché delle disposizioni contrattuali;

A SA

4



DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

VISTE le note prot. n. 306198 dell'IGOP e prot. n. 86676 del 23 dicembre 2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica con cui è stato disposto il nulla osta e il parere favorevole all'ulteriore proseguo dell'Ipotesi di Accordo;

RILEVATA l'esigenza di definire i criteri per la ripartizione del fondo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero della cultura, nonché i criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato in relazione alle attività svolte nell'anno 2020;

CONSIDERATO che ai sensi degli Articoli 57 e 58 del CCNL 21 aprile 2006, relativo al personale dirigente di seconda fascia dell'Area I - Ministeri, il Fondo dei dirigenti di seconda fascia di questa Amministrazione per l'anno 2020 è pari ad euro 7.558.332,48 al lordo dipendente e che comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione è pari ad euro 10.322.433,16, come dettagliato nella relazione tecnica allegata alla presente ipotesi;

CONSIDERATO che le risorse per la corresponsione della retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, per gli incarichi istituzionali nonché per le reggenze ammontano, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, ad euro 5.158.612,67 mentre le risorse destinate alla retribuzione di risultato ammontano a euro 2.399.719,81;

CONCORDANO:

Art. 1)

(Criteri per la corresponsione della retribuzione di risultato)

1. La quota del Fondo relativa alla retribuzione di risultato, pari ad euro 2.399.719,81 è erogata a seguito di preventiva determinazione degli obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze del sistema di valutazione di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2010, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto dei parametri di cui alla sottostante tabella:

Valutazione	Quota
$\geq 0 \leq 40$	0
> 40 ≤ 60	0,50
> 60 ≤ 80	0,70
> 80 ≤ 90	0,85
> 90 ≤ 94	0,90
> 94 ≤ 100	1

2. Eventuali ulteriori incrementi delle risorse verranno ripartiti con i medesimi criteri e parametri di cui al comma 1.

3. In conformità con quanto previsto dall'art. 28 del CCNL 2016 - 2018 concernente la differenziazione della retribuzione di risultato, si specifica che:



- 3.1 ai dirigenti che abbiano conseguito le valutazioni più elevate individuati nella misura massima del 6% del numero complessivo di dirigenti che abbiano ricoperto un incarico nell'anno 2020 è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente utilizzate per la retribuzione di risultato;
- 3.2 nel caso in cui un numero di dirigenti superiore al predetto 6% abbia conseguito la valutazione massima nell'anno 2020 entro detto limite, avranno diritto alla corresponsione della maggiorazione in argomento i dirigenti che soddisfano i seguenti requisiti:
 - 1. aver ricoperto un incarico dirigenziale da almeno cinque anni al 31 dicembre 2020;
 - 2. in subordine, aver conseguito nel triennio 2018-2020 una valutazione ogni anno pari a 100;
 - 3. in subordine, aver ricoperto per almeno sei mesi durante il 2020 un incarico rientrante nella prima fascia retributiva prevista dal decreto ministeriale di graduazione di riferimento;
 - 4. in subordine, aver ricoperto per almeno sei mesi, anche non continuativi, durante il 2020 un incarico *ad interim*.

Art. 2)

(Compensi incarichi aggiuntivi conferiti da terzi)

- 1. In riferimento agli incarichi aggiuntivi conferiti da terzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 del CCNL Area I Dirigenza del 21 aprile 2006.
- 2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi conferiti da terzi, viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto. Tale quota è definita nella misura del 66% dell'importo disponibile.

Art. 3)

(Retribuzione aggiuntiva per incarichi ad interim)

1. In attuazione dell'articolo 61, comma 3 del CCNL 21 aprile 2006, relativo al personale dirigente dell'Area I, ai dirigenti cui sia stata formalmente conferita la reggenza di uffici vacanti in aggiunta all'ufficio di cui sono titolari, è attribuita, previa verifica dei risultati conseguiti e del corretto svolgimento dei compiti istituzionali, sulla base del sistema di valutazione del personale dirigente, una maggiorazione della retribuzione di risultato proporzionata al periodo di reggenza, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 20% del valore della retribuzione di posizione prevista per ogni incarico del dirigente sostituito.

Roma, 3 febbras 1027

NO SIM

of Mr.



PER L'AMMINISTRAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
ORGANIZZAZIONE

IL DIRECTORE GENERALE BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

IL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

IL DIRETTORE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

IL DIRETTORE GENERALE CREATIVITA'
CONTEMPORANEA

IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

IL DIRETTORE GENERALE MUSEI

IL DIRETTORE GENERALE ARCHIVI

IL DIRETTORE GENERALE BIBLIOTECHE

PER LE OO.SS

UIL PA

CISL FP

Llamal Al

FP CGIL

ΨNADIS

FP CIDA

DIRSTAT-FIALP-UNSA

Wekno lo

M



E DIRITTO D'AUTORE

What were a second of the seco